ARTICOLO 28

(Direttore Tecnico Unitario)

1. Il Direttore Tecnico Unitario, di seguito DTU, è nominato dal consiglio di Amministrazione, recependo l'eventuale intesa conclusa tra i consorziati ed, in difetto, l'indicazione del socio di maggioranza.

2. Il DTU esercita tutte le funzioni necessarie all'esecuzione dell'assetto di rete fissato dalla DGP 296/2006 ed esercita tutti i poteri necessari al perseguimento del predetto fine.

3. Nell'ambito sopra definito il DTU propone al consiglio di amministrazione l'assegnazione ai singoli consorziati dei servizi compresi nei programmi di esercizio dei servizi affi-

dati al consorzio e vigila sulla corretta esecuzione dei servizi.

4. Il DTU valuta e procede all'attuazione di forme di coordinamento dell'attività dei consorziati in tute le materie afferenti la produzione del servizio di TPL, ivi compresi il coordinamento delle politiche di relazioni industriali, modifiche al programma di esercizio, ed, in genere, ogni altra attività volta al miglioramento del servizio.

5. Il DTU si occupa della gestione dell'ufficio consortile nonché del relativo personale.

6. Inoltre al DTU possono essere affidati i poteri firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione, ed in genere di ogni operazione relativa al movimento fondi, oltre che degli atti necessari per l'attuazione degli scopi consortili.